SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 22 aprile 2011** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

Ministero della salute

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Rey Susana Ester, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(11A05050)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Mansouri Khalil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04666)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Jelali Hedi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04667)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Hadj Ahmed Adel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04668)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Jlassi Mohamed Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04669)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Kenzari Hassen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04670)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Harabi Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04671)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palmai Szilvia Gyongyi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04672)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lataoui Radhia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04673)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Bakhtadze Nikoloz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. *(11A05063)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ardizzone Marianela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dietista. *(11A05051)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Seletti Lucrecia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dietista. *(11A05052)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruiz Maria Florencia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dietista. *(11A05053)*

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramona Carmen Lungu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A05054)*

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Michelotto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(11A05055)*

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maddalena Dantone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A05056)*

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Verónica Alarcón Clap, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A05057)*

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sara Tocino Rodriguez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A05058)*

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alina Fuică, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A05059)*

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Maria Ciobanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A05060)*

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Waldemar Rybkowski, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A05061)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paula Rindelaub Dober, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04674)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Bongarzone Ramadan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04675)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Turnea Anca Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(11A04676)*

DECRETO 23 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patras Carmen Izabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04677)*

DECRETO 23 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Ionica Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04678)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petkova Atanaska Krasteva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04679)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova Desislava Ventsislavova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04680)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova Maya Kirilova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04681)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Polackal Swapna Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04682)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ambily Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04683)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Biju Siny Mol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04684)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Kochuparambil Abraham Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04685)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Thomas Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04686)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rani Ruth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04687)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grace Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04688)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. John Aji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04689)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lipiz Trejo Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04690)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Thakkolkkaran Kunjipalu Anish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04691)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Sagar Bibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04692)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Fernandez Sanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04693)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Tavernini Alexander, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A05062)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sese Sarasti Amaia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A05064)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Arsene Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05065)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciornenchi Carmel Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(11A05066)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paun Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05067)*

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Mouelhi Rochdi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05068)*

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Charrad Ep. Ammar Bachra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05069)*

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Faleh Naoufel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05070)*

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Rzaigui Kamel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05071)*

DECRETO 1° aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ipacs Gyorgyi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05072)*

DECRETO 1° aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Tomy Baby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05073)*

DECRETO 1° aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Alex Joyal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05074)*

DECRETO 1° aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Kannath Johny Stanly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05075)*

DECRETO 1° aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Silja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05076)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanova Violeta Ivanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05077)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomy Joseph Tosy Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05078)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonell Pons Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05079)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Conoscenti Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05080)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoynova Vanya Dimitrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05081)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cordero Pérez Celia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05082)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sokolova Daniela Venelinova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05083)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paredes Guibovich Lyda Zenaida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05084)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Milla Jesus Victor Anselmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05085)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Samanez Helen Stephani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05086)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Morey Becerril Rommi Karen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05087)*

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Sipoteanu Sorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05088)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Panait Calistru Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05089)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiarita Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05090)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragan Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05091)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Biea Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05092)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Varban Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05093)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Brebinaru Maria Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05094)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sava Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05095)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Magureanu Andreea Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05096)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Szabo Geanina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05097)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghita (Matyus) Adela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05098)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Slatineanu (Ciobanu) Petruta Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05099)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabau (Ofrim) Irina Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05100)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalache Diana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05101)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Felderean Stela Cerasela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05102)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05103)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Sabau Claudiu Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05104)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pancu Paula Diana Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05105)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Plesa Mihaela Adi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05106)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Robichaud Suzie Una, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di igienista dentale. *(11A05107)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Rousseau Philippe Marie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A05108)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kalaparambath Varghese Jasmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05109)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Jesna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05110)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zagoni Maria Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05111)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trandafir Mariana Mihaita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05112)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Pinakkattu Abraham Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05113)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Tomescu Constantin Edward Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05114)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Apati Adriana Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05115)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Savariammal James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A05116)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. **49**.

Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, recante attuazione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 4 giugno 2010, n. 96, è pubblicata nella Gazzetta Ufffficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1996, n. 302.

— La direttiva 94/19/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 maggio 1994, n. L 135.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 96-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nella premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 96-*bis (Interventi)*. — 1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-*bis*) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera *b)*, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.».

11G0090

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2011.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2011.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2011 carte valori postali commemorative del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, in occasione della beatificazione, nonché di carte valori postali celebrative del XXV Congresso eucaristico nazionale, del Museo nazionale dell'emigrazione italiana, dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione;

Riconosciuta la necessità di modificare la denominazione dell'emissione filatelica celebrativa del Palazzo della Zecca dell'Italia Unita in Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* francobolli celebrativi del Palazzo della Zecca dell'Italia Unita in Roma, nel centenario dell'inaugurazione;».

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

«*u)* francobolli commemorativi del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, in occasione della beatificazione;

v) francobolli celebrativi del XXV Congresso eucaristico nazionale;

z) francobolli celebrativi del Museo nazionale dell'emigrazione italiana;

aa) francobolli celebrativi dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;

bb) francobolli celebrativi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione.».

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 360

11A05324

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Klimenko Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Klimenko Anna, nata a Rudniy (Federazione russa) il 17 giugno 1980, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inzhenier-mehanik», ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico della durata di 5 anni e sei mesi di «Inzhenier-mehanik» conseguito presso la «Università Politecnica statale» di San Pietroburgo nel febbraio 2003;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Preso atto del conforme parere scritto del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007, rinnovato in data 14.6.2010 fino al 14.6.2015;

Decreta:

Alla Sig.ra Klimenko Anna, nata a Rudniy (Federazione russa) il 17.6.1980, cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di "Inzhenier-mehanik" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "ingegneri" - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Impianti elettrici, 2) Impianti industriali.

La candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle stesse materie ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale.

Roma, 24 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A05010

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pesasi Andrea Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 23 settembre 2003, con la quale la Sig.ra Pesasi Andrea Veronica, nata a Rio Ceballos (Cordoba, Argentina) l'11 marzo 1969, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Título Profesional Académico de Médica Cirujana», rilasciato, in data 28 maggio 2003, dalla «Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Médicas», con sede a Cordoba (Argentina), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Tenuto conto che nella riunione del 30 marzo 2004 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 21 gennaio 2011 e in data 10 febbraio 2011, a seguito della quale la Sig.ra Pesasi Andrea Veronica è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Título Profesional Académico de Médica Cirujana», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Título Profesional Académico de Médica Cirujana», rilasciato, in data 28 maggio 2003, dalla «Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Médicas», con sede a Cordoba (Argentina), alla Sig.ra Pesasi Andrea Veronica, nata a Rio Ceballos (Cordoba, Argentina) l'11 marzo 1969, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Pesasi Andrea Veronica è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05008

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Katrin Kubny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Katrin Kubny nata a Hemer (Germania) il 27 agosto 1976, cittadina italo-tedesca chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Altenpflegerin» conseguito in Germania presso l' Istituto Pluricomprensivo di Iserlohn il 30 agosto 2007;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore Socio Sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 23 ottobre 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Staatlich anerkannte Altenpflegerin» conseguito in Germania presso l' Istituto Pluricomprensivo di Iserlohn il 30 agosto 2007 dalla signora Kubny Katrin nata a Hemer (Germania) il 27 agosto 1976, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Staatlich anerkannte Altenpflegerin» a partire dal giorno 30 agosto 2007 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di Operatore socio sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05009

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 31della legge n. 183/2010, che nel reintrodurre il regime di facoltatività del tentativo di conciliazione, ha previsto la ricostituzione della commissione di conciliazione, composta dai rappresentanti «delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano territoriale», anziché su base nazionale come disposto nel testo previgente;

Constatato che tale disposizione, al terzo e quarto comma, così recita:

«La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori»;

Considerato che l'art. 31, nono comma della legge n. 183/2010 ha esteso la competenza della commissione di conciliazione anche alle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, abrogando gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001 che avevano contemplato, per il settore pubblico, una procedura conciliativa diversificata di fronte ai collegi di conciliazione, ora aboliti;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione di conciliazione secondo i criteri indicati nella legge di riforma;

Vista la circolare ministeriale n. 14 dell'11 gennaio 1995 che indicava i criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la nota prot. 15/IV/0018924/MA002.A003 del 15 settembre 2010 del Ministero del lavoro - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. IV contenente precisazioni sull'individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Considerato che la recente circolare ministeriale del 25 novembre 2010 prevede che ogni DPL identifichi «temporaneamente» le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative, secondo i criteri forniti con la precitata circolare n. 14/1995, utilizzati per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Acquisiti, pertanto, gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali secondo i criteri di valutazione indicati nella circolare ministeriale n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 e nella nota ministeriale suindicata del 15 settembre 2010 e di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Tenuto conto, ai fini della rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Tenuto conto dei dati acquisiti in ragione dell'attività istituzionale propria della direzione provinciale del lavoro di Pisa relativi alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Rilevato che per le controversie inerenti il settore del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il Ministero non ha ad oggi fornito istruzioni per l'individuazione di organismi rappresentativi a livello territoriale del datore di lavoro indicato nell'art. 63 decreto legislativo n. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, che nella commissione che si va a costituire non potrà essere presente, al momento, alcun rappresentante del datore di lavoro indicato nell'art. 63 decreto legislativo n. 165/2001, ma potranno esserne membri solo i soggetti designati dalle associazioni datoriali del settore privato;

Decreta:

È ricostituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010, la commissione di conciliazione delle controversie di lavoro, composta come segue:

presidente: direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

rappresentanti effettivi dei lavoratori:

sig. Cantini Lorenzo - CGIL;

sig. Parrella Vincenzo - CGIL;

sig. Massimo Marino - CISL;

sig. Giuseppe Romei - UIL;

rappresentanti supplenti dei lavoratori:

sig.ra Grazia Saviozzi - CGIL;

avv. Gigliola Chiarieri - CGIL;

sig. Giovanni Battista Salvadori - CISL;

sig. Enzo Casarosa - UIL;

rappresentanti effettivi dei datori di lavoro:

dott. Giuseppe Marchetti - Unione industriali Pisana;

dott. Stefano Bianchi - Unione industriali Pisana;

sig. Stefano Pistolesi - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

sig.ra Federica Vannini - Coldiretti Pisa;

rappresentanti supplenti dei datori di lavoro:

dott. Ferdinando Ciampi - Unione industriali Pisana;

dott. Paolo Buzzi - Unione industriali Pisana;

sig.ra Lara Ducci - Confederazione nazionale dell'Artigianato e della piccola e media Impresa;

sig.ra Cinzia Verucci - Coldiretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; avverso tale decreto potrà essere presentato ricorso giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale entro il termine perentorio di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Pisa, 25 gennaio 2011

Il direttore provinciale: VENEZIA

11A04472

DECRETO 9 febbraio 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n, 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali INPS e l'art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del Comitato provinciale INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Vista la Circolare n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 relativa ai criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale INPS n. 244 del 7 luglio 2006;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS;

Vista la nota prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Divisione I che ha comunicato la nuova composizione del Comitato INPS come di seguito specificato:

sette (in luogo di undici) rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

due (in luogo di tre) rappresentanti dei datori di lavoro;

due (in luogo di tre) rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'INPS territorialmente competente;

Vista la nota prot. 15/IV/0018924/MA002.A003 del 15 settembre 2010 del Ministero del lavoro - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione IV contenente precisazioni sull'individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Visti i dati forniti dalla Camera di commercio industria, agricoltura ed artigianato di Pisa atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi nella provincia;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi secondo i criteri di valutazione indicati nella circolare ministeriale n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 e nella nota ministeriale suindicata del 15 settembre 2010 e di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Tenuto conto ai fini della rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Tenuto conto dei dati acquisiti dall'attività istituzionale propria della Direzione provinciale del lavoro di Pisa relativi alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che i dati forniti dalla Camera di commercio, i dati acquisiti dall'ufficio, i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale il settore industriale e commerciale tra i rappresentanti dei datori di lavoro e il settore agricolo e artigianale tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

Visto il verbale della riunione con CGIL-CISL-UIL-UGL nel quale sono stati illustrati i risultati della rappresentatività sindacale elaborata da questa direzione secondo i criteri sopracitati;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle organizzazioni individuate come maggiormente rappresentative;

Decreta:

È ricostituito presso la Sede provinciale dell'INPS di Pisa, il Comitato provinciale dell'Istituto di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e modificato dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ed è composto come segue:

Membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) CGIL - Puccini Daniela;

2) CGIL - Ferretti Roberto;

3) CGIL - Parrella Vincenzo;

4) CISL - Bilanci Gianfranco;

5) CISL - Ghignola Angela;

6) UIL - Saltarello Anna;

7) FEDERMANAGER - Giubbolini Maurizio.

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

1) UNIONE INDUSTRIALE - Levrini Mario;

2) CONFCOMMERCIO - Petri Piero.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) COLDIRETTI - Camilli Riccardo;

2) CNA - Farnesi Luciano.

Membri di diritto:

il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Pisa;

il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente pro-tempore della sede provinciale dell'INPS di Pisa.

Il comitato, composto come sopra, a norma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ha la durata di quattro anni.

Il dirigente della sede provinciale dell'INPS di Pisa è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; avverso tale decreto potrà essere presentato ricorso giurisdizionale di fronte al Tribunale amministrativo regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Pisa, 9 febbraio 2011

Il direttore provinciale: VENEZIA

11A04473

DECRETO 9 febbraio 2011.

Costituzione delle speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n, 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali Inps e l'art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del Comitato provinciale INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Vista la circolare n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 relativa ai criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione delle commissioni speciali n. 245 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato INPS n. 6 del 9 febbraio 2011;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS e delle speciali commissioni;

Vista la nota prot. 15/IV/0018924/MA002.A003 del 15 settembre 2010 del Ministero del lavoro - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione IV contenente precisazioni sull'individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Visti i dati forniti dalla Camera di commercio industria, agricoltura ed artigianato di Pisa atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi nella provincia;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi secondo i criteri di valutazione indicati nella circolare ministeriale n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 e nella nota ministeriale suindicata del 15 settembre 2010 e di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Tenuto conto ai fini della rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Tenuto conto dei dati acquisiti dall'attività istituzionale propria della Direzione provinciale del lavoro di Pisa nelle materie di competenza ;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle organizzazioni individuate come maggiormente rappresentative;

Decreta:

Sono costituite, presso la sede INPS di Pisa, le speciali commissioni del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989.

A) Commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Picchi Riccardo designato dalla COLDIRETTI;

2) Del Pecchia Marco designato dalla COLDIRETTI;

3) Del Colletto Daniela designato da CONFCOLTIVATORI.

B) Commissione speciale per i ricorsi degli artigiani:

1) Pistolesi Stefano designato dalla CNA;

2) Benoci Olimpia Stefania designato dalla CASA;

3) Burgalassi Francesco designato dalla CONFARTIGIANATO.

C) Commissione speciale per i ricorsi degli esercenti attività commerciale:

1) Ficeli E. designato dalla CONFCOMMERCIO;

2) Cerri Riccardo designato dalla CONFESERCENTI;

3) Pampana Paolo designato dalla CONFESERCENTI.

Ciascuna commissione nomina nel proprio seno il presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse.

Il dirigente della sede provinciale dell'INPS di Pisa è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; avverso tale decreto potrà essere presentato ricorso giurisdizionale di fronte al Tribunale amministrativo regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Pisa, 9 febbraio 2011

Il direttore provinciale: VENEZIA

11A04474

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 febbraio 2011.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito con legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003 e dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Visto l'art. 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall'art. 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1

1. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Gli enti, comandi, distaccamenti e reparti militari dell'Amministrazione della difesa sono autorizzati all'effettuazione della scorta tecnica a veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo di soggetti di cui all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Per l'Amministrazione della difesa, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla scorta tecnica sono stabiliti dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4

1. Al comma 5, secondo periodo, le parole: «sia incorso per almeno quattro volte in un biennio» sono sostituite con le parole: «sia incorso per almeno due volte in un biennio».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5

1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce i requisiti per il rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica, ivi compresa la composizione della commissione d'esame per il rilascio degli attestati.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6

1. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-*bis*. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce le materie d'esame e le modalità per l'effettuazione delle prove scritte e orali finalizzate al rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 10

1. Al comma 1, lettera a3), le parole: «che hanno larghezza non superiore a m 2,55» sono sostituite con le parole: «che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2. Al comma 1, alla lettera b1), le parole: «fino a m 4,50 o di lunghezza» sono sostituite con le parole: «fino a m 4,50 e di lunghezza», e alla lettera b2) le parole: «fino a m 4 o di lunghezza» sono sostituite con le parole «fino a m 4 e di lunghezza».

3. Al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

«*c)* tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera *b)* che circolano:

c1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,50 e di lunghezza fino a m 45;

c2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto c1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,00 e di lunghezza fino a m 40 ovvero di lunghezza non superiore a m 45 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, due dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera *c)* che circolano:

d1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,50 e di lunghezza fino a m 55;

d2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto d1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,00 e di lunghezza fino a m 45 ovvero di lunghezza non superiore a m 50 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) quattro autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, tre dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera *d)*.

Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi, ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi autostradali, ovvero impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di circolazione, oltre alle persone indicate deve essere presente un'altra persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. La presenza di questa persona può essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico.».

4. Al comma 2, secondo periodo, le parole: «indicati dalla lettera *c)* del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati» sono sostituite con le parole: «indicati dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati con a bordo una sola persona».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10-bis

1. Al comma 1, le parole: «Quando, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è imposto che la scorta sia effettuata» sono sostituite con le parole «Quando è previsto che la scorta possa essere effettuata», e le parole: «all'art. 10, comma 1, lettera *c)*» sono sostituite con le parole «all'art. 10, comma 1, lettera *e)*».

Art. 8.

Modifiche all'art. 14

1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Il caposcorta dovrà effettuare una comunicazione al compartimento Polizia stradale competente, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno, che precisi la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 15

1. Al comma 1, dopo le parole «ad effettuare la scorta tecnica», sono aggiunte, infine, le parole «, di cui all'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare».

Art. 10.

Modifiche all'art. 16

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9 ore, il caposcorta dovrà comunicare al compartimento Polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l'orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora l'itinerario del veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità interessi tratti autostradali. Qualora i mezzi di trasporto siano dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la localizzazione, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi al trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità la comunicazione si ritiene adempiuta utilizzando tale sistema. Le caratteristiche nonché le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati relativi al movimento del veicolo e/o trasporto in condizioni di eccezionalità sono determinate con provvedimento del Ministero dell'interno.».

Art. 11.

Disposizioni finali

Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità previste dal presente decreto verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 143

11A05255

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2011.

Rettifica dell'articolo 2 del decreto 13 ottobre 2010 relativa alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 1° settembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale datato 13 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2010, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta»;

Vista la motivata richiesta presentata dal consorzio per la tutela del Franciacorta intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della citata denominazione di origine controllata e garantita, al fine di inserire espressamente il divieto di impiego di uve derivanti da vitigni di Pinot nero per la tipologia «Franciacorta» Satèn;

Considerata accoglibile la predetta richiesta di rettifica, in quanto nella redazione del citato disposto del disciplinare era stato erroneamente omesso il divieto di utilizzo del vitigno Pinot nero, come peraltro era stato deliberato nell'apposita riunione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini del 7 luglio 2010;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la conseguente rettifica al citato disciplinare;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», annesso al decreto 13 ottobre 2010 richiamato in premessa, è integrato dal seguente comma 2.3:

«2.3. Per la produzione del "Franciacorta" Satèn non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05000

DECRETO 6 aprile 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Consulchimica S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 85 del 12 aprile 2007 con il quale al laboratorio Consulchimica S.r.l., ubicato in Grottammare (Ascoli Piceno), Via Tintoretto n. 36/38 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 marzo 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 febbraio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al laboratorio Consulchimica S.r.l., ubicato in Grottammare (Ascoli Piceno), Via Tintoretto n. 36/38, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 febbraio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (da calcolo)	OIV MA-AS313-03:R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01:R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02:R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B:R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B:R2009+OIV-MA-AS311-01: R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B:R2009
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS3411-02:R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A:R2009 par 5
pH	OIV MA-AS313-15:R2009
Sostanze riducenti	OIV-MA-SA311-01A:R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A:R2009 par 4C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A:R2009 par 4C + OIV-MA-AS311-02:R2009 + Reg. CE 1493/99 allegato II punto 3 + DPR 162/1965 art. 1

11A05007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa San Francesco società cooperativa per azioni - Società cooperativa», in Novara.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006 con il quale la «Cooperativa San Francesco Società cooperativa per azioni - società cooperativa», con sede in Novara è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alberto Ranocchiaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Cecilia Vesce nata a Novara l'11 settembre 1975, domiciliato in Oleggio (Novara), via Montagnina, 14 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alberto Ranocchiaro, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04432

DECRETO 4 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ceramiche Toscane società cooperativa», in liquidazione, in Montelupo Fiorentino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori ;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Ceramiche Toscane Società Cooperativa, in liquidazione con sede in Montelupo Fiorentino (FI) (codice fiscale 03823160480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e i sigg.ri:

Avv. Francesca GUIDELLI, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 6 novembre 1974, domiciliata in Montevarchi (AR) via A. Burzagli, n. 40;

Dr. Alessandro MAGNI, nato a Bergamo il 14 gennaio 1958, domiciliato in Carobbio degli Angeli (BG), via Gavazzoli, n. 16;

Avv. Raffaele VERSACE, nato a Settingiano (CZ) il 21 luglio 1949, domiciliato in Roma, Corso Trieste, n. 185;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04429

DECRETO 4 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edile San Piero a Sieve - società cooperativa in sigla «C.E.S.P.A.S.», in San Piero a Sieve.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 settembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cooperartiva Edile San Piero a Sieve Società Cooperativa in sigla C.E.S.P.A.S., con sede in San Piero a Sieve (FI) (codice fiscale 00379800485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e i sigg.ri:

Dr. Pier Luigi GIAMBENE, nato a Pistoia il 22 novembre 1959, domiciliato in Quarrata (PT), Viale Montalbano, n. 140;

Dr. Luciano BELLI, nato a Campi Bisenzio (FI) il 19 agosto 1957, ivi domiciliato, in via Carlo Cattaneo, n. 33;

Avv. Ennio MAGRÌ, nato a Napoli il 28 gennaio 1933, domiciliato in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 18;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04430

DECRETO 11 marzo 2011.

Proroga della gestione commissariale della «Zootecnica Monte Petrella - società cooperativa», in Santomenna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di revisione datato 6 ottobre 2008 redatto da un revisore dell'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Zootecnica Monte Petrella - società cooperativa» con sede in Santomenna (Salerno);

Viste le irregolarità riscontrate a suo tempo in sede ispettiva, che si intendono qui richiamate;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta dell'8 luglio 2009 aveva espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto direttoriale 4 gennaio 2010, n. 03/SGC/2010 con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale ed il dott. Stefano Vuoto ne è stato nominato commissario governativo;

Visto il decreto direttoriale 27 gennaio 2010, n. 08/SGC/2010 con il quale il dott. Giuseppe Vittoria è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Stefano Vuoto, rinunciatario;

Vista la relazione del commissario governativo del 29 dicembre 2010 e la successiva comunicazione di avvio di istruttoria per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Preso atto di quanto comunicato dal dott. Giuseppe Vittoria, con note rispettivamente in data 21 febbraio 2011 prot. n. 31822, 3 marzo 2011 prot. n. 39248 e 7 marzo 2011 prot. n. 41531, con le quali ha chiesto l'interruzione dell'istruttoria per lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545/XVII c.c. e la proroga della gestione commissariale;

Preso nota di quanto riferito dal sopracitato dott. Giuseppe Vittoria circa la possibilità di ripristinare proficuamente l'attività del sodalizio attraverso le iniziative meglio illustrate nelle citate note, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di sanare le irregolarità a suo tempo riscontrate, interrompe l'istruttoria per lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545/XVII c.c., con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata la gestione commissariale, della società cooperativa «Zootecnica Monte Petrella società cooperativa» con sede in Santomenna (Salerno) - codice fiscale n. 0619400658 -, già disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. con decreto direttoriale del 4 gennaio 2010, n. 03/SGC/2010, dalla data di scadenza del predetto decreto sino al 31 dicembre 2011.

Art. 2.

Al dott. Giuseppe Vittoria sono confermati i poteri già conferiti in qualità di commissario governativo per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1 del presente decreto a decorrere dalla data di scadenza del citato decreto direttoriale 4 gennaio 2010, n. 03/SGC/2010.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04431

DECRETO 24 marzo 2011.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 marzo 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 20/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	SOC. COOP. ARTISTICA DI LAVORO PAISIELLO	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05892990630	28/03/1989	
2	CROCE CAMPANA- COOPERATIVA DI SERVIZIO AMBULANZA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01565800636	09/09/1977	
3	COOP. EDILIZIA PRIMAVERA PRIMA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80052980630	26/04/1977	
4	DOLCEZZA COOP. EDI	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	01770540639	27/04/1979	
5	CENTRO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80113650636	02/05/1979	
6	COOPERATIVA EDILIZIA LEONARDO DA VINCI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01786750636	01/03/1979	
7	FIAMMA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80113440632	10/05/1979	
8	FLEGREA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01786900637	13/04/1979	
9	NORD SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80113670634	02/05/1979	
10	AUTOPARCHEGGI CUSTODIA E SERVIZI (A.C.S.)	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05877600634	24/07/1989	
11	SPAZIO VITALE- COOPERATIVA SOCIALE	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	03764391219	05/01/2000	
12	MATCHLESS SOC. COOP. DI LAVORO	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04942030968	18/07/2005	
13	LA TORRE	QUARTO	NA	CAMPANIA	05831831218	12/09/2007	
14	FIERA- SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	QUARTO	NA	CAMPANIA	03746230634	05/05/1982	
15	CINA MERCATO SERVICE- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04536681218	31/07/2003	
16	SOCIETA COPERATIVA SOCIALE TECNOCOP	POLLENA TROCCHIA	NA	CAMPANIA	03786411219	18/01/2000	
17	EDEN- SOC.COOP. ED.	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	82018580637	10/02/1979	
18	COPEMONT CONSORZIO COOPERATIVE MONTERUSCIELLO	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	01470880632	01/04/1977	
19	SOLE MIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	MUGNANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	04375821214	23/01/2003	
20	LA COLLINETTA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MONTECORVINO ROVELLA	SA	CAMPANIA	03446320651	26/05/1998	
21	IL LAVORO	SALERNO	SA	CAMPANIA	00850870650	14/11/1980	
22	L.T.SOCIETA COOPERATIVA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04232790651	09/03/2005	
23	LABOR	EBOLI	SA	CAMPANIA	03376750653	22/12/1997	
24	LIFE GUARD SOC. COOP.	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA	03798150656	18/05/2001	
25	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EUROPA 2003	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	04041780653	25/06/2003	
26	NEW ELETTRICA PICCOLA SOC. COOP.	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	03847000654	31/10/2001	
27	COOPERATIVA AGRO- SILVO-PASTORALE-TURISTICA S.DONATO	ACERNO	SA	CAMPANIA	02199850658	23/01/1986	
28	COOPERATIVA UNION AGRICOLA MERIDIONALE	PAGANI	SA	CAMPANIA	01051730651	11/04/1980	
29	TEATRI DEL MARE	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04166410656	09/09/2004	
30	NUOVA CASTEL SAN GIORGIO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA	04269360659	20/06/2005	
31	GA.MA.	PERDIFUMO	SA	CAMPANIA	03955030659	31/10/2002	
32	SOC. COOP. NOCERAGRO	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	04156180657	15/07/2004	
33	IRNA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	VIETRI SUL MARE	SA	CAMPANIA	04212020657	21/01/2005	
34	RI.MA. SOCIETA COOPERATIVA	CAVA DE'TIRRENI	SA	CAMPANIA	04112330651	08/03/2004	
35	COOPERATIVA EDILIZIA MAR TIRRENO	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA	03653750657	22/03/2000	
36	LA GARIBALDINA	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	02765270653	22/11/1991	
37	BARBAGELATA SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	02231100658	05/04/1986	
38	LA LIBERA	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	00651510653	15/02/1977	
39	LA LAVORATRICE	SALERNO	SA	CAMPANIA	00765140652	06/05/1969	
40	LA SUPERTECNICA	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	00296830656	28/05/1961	
41	GREENCOOP SIANO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SIANO	SA	CAMPANIA	03887060659	01/03/2002	
42	TECNOSISTEMI	SALERNO	SA	CAMPANIA	04244270650	14/04/2005	
43	MARILU' SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	03804780652	14/06/2001	
44	L'ISOLA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SIANO	SA	CAMPANIA	02375570658	12/05/1987	
45	LA VERDESCA- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	03576500650	28/07/1999	
46	SCOGLIERA DEL PINO	SALERNO	SA	CAMPANIA	00340250653	24/10/1974	
47	COOPERATIVA EDILIZIA LA SOLATIA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	00652750654	28/02/1973	
48	SOCIETA COOPERATIVA MELANIA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04010840652	04/03/2003	
49	IL CRISTALLO-PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SIANO	SA	CAMPANIA	03299430656	16/04/1997	
50	MADONNA DELLE GRAZIE	EBOLI	SA	CAMPANIA	82007170655	16/02/1973	
51	MAIEUSIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALERNO	SA	CAMPANIA	04120200656	16/03/2004	
52	EUROCOSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	03572360653	14/07/1999	
53	RINASCITA SALENTINA	SALERNO	SA	CAMPANIA	01063440653	11/07/1980	
54	AGRICOLA CARDOGNA	PADULA	SA	CAMPANIA	01709110652	25/02/1982	

11A05011

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali della sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'ufficio provinciale di Genova in data 11 marzo 2011, prot. n. 3169, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali per il giorno 11 marzo 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 6 aprile 2011, prot. n. 8350;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 11 marzo 2011,

regione Liguria: ufficio provinciale di Genova - sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 8 aprile 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A05252

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Modifiche e integrazioni al regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998. (Deliberazione n. 207/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 6 aprile 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, delibera pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la delibera n. 395/09/CONS del 9 luglio 2009, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, nonché alla delibera n. 25/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2009;

Vista la delibera n. 662/09/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010;

Vista la delibera n. 652/10/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni ai regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento e la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità in relazione alle modalità di conferimento dell'incarico di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008»;

Vista la delibera n. 654/10/CONS, recante «Conferimento dell'incarico di livello dirigenziale alle dirette dipendenze del Segretario generale (dott. Alberto Natoli)»;

Considerato che i poteri del datore di lavoro previsti nel regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità possono trovare corretta esecuzione solo attraverso l'intervento e la collaborazione del servizio affari generali e contratti;

Considerato che vi è la cogente necessità del datore di lavoro di fronteggiare con tempestività le emergenze dettate dalla sicurezza, di accelerare l'intero processo di intervento, nonché di migliorare l'impianto organizzativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

*Modifiche all'art. 38, comma 3-*bis *del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità*

1. Il primo periodo del comma 3-*bis* dell'art. 38 del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità è sostituito come segue:

«3-*bis*. Il datore di lavoro, individuato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cui l'incarico sia stato conferito ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede all'acquisto dei beni e servizi necessari per l'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro tramite il servizio affari generali e contratti, deputato al perfezionamento dei relativi contratti. Le indicazioni e disposizioni del datore di lavoro, relative all'acquisto di beni e servizi di cui al precedente periodo, hanno carattere di priorità».

2. All'esito della presente deliberazione, l'art. 38, comma 3-*bis*, del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità così recita: «3-*bis*. Il datore di lavoro, individuato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cui l'incarico sia stato conferito ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede all'acquisto dei beni e servizi necessari per l'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro tramite il servizio affari generali e contratti, deputato al perfezionamento dei relativi contratti. Le indicazioni e disposizioni del datore di lavoro, relative all'acquisto di beni e servizi di cui al precedente periodo, hanno carattere di priorità. Ove la spesa sia superiore a 80.000,00 euro una commissione, nominata dal segretario generale e composta da un dirigente, diverso da quello individuato come datore di lavoro, e da un funzionario appartenente al competente ufficio e da un esterno esperto nelle materie oggetto del contratto, formula il parere sulla congruità del prezzo».

3. La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web.

Napoli, 6 aprile 2011

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

11A05253

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 9 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «MIWO. – Soc. Coop.», in Selva dei Molini, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE,INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

(Omissis)

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "MIWO. soc. coop." (C.F.. 02551520212), con sede a Selva dei Molini - Brunico - Selva di Fuori, 165/A, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Manfred Knapp, con ufficio a Campo Tures, via Dottor Daimer 28;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 9 marzo 2011

L'Assessore: BIZZO

11A04623

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ringer lattato Galenica Senese»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 553 del 28 marzo 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**RINGER LATTATO GALENICA SENESE"**, anche nelle forme e confezioni: "soluzione per infusione" 1 flacone in polipropilene 500 ml; "soluzione per infusione" 20 flaconi in polipropilene 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cassia Nord, 351, 53014 - Monteroni D'arbia - Siena - Codice Fiscale 00050110527.

Confezione: "soluzione per infusione" 1 flacone in polipropilene 500 ml
AIC n° 029870146 (in base 10) 0WHL22 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
Sodio cloruro: ESCO France – Rue Gabriel Peri, 54110 Dombasle sur Meurthe – Francia; SALINEN Austria GmbH – Saline Ebensee Steinkogelstrasse 30, A-4802 Ebensee – Austria; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Potassio cloruro: K+S Kali GmbH - Werk Werra Postfach, 1163 36267 Philippstal – Germania; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Calcio cloruro diidrato: CHEMISCHE FABRIK LEHRTE, Dr. Andreas Kossel GmbH, Kothenwaldstrasse 2-6 – 31275 Lehrte (Germania); CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Sodio lattato: PURAC Biochem B.V. – Arkelsedijk 46, Building De Verbinding, 4206 AC Gorinchem – Olanda;
Produttore del prodotto finito:
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE stabilimento sito in Via Cassia Nord 351, 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte)
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono
Principio Attivo: sodio lattato 3,25 g; sodio cloruro 6,0 g; potassio cloruro 0,4 g; calcio cloruro diidrato 0,27 g
Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml

Confezione: "soluzione per infusione" 20 flaconi in polipropilene 500 ml
AIC n° 029870159 (in base 10) 0WHL2H (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:
Sodio cloruro: ESCO France – Rue Gabriel Peri, 54110 Dombasle sur Meurthe – Francia; SALINEN Austria GmbH – Saline Ebensee Steinkogelstrasse 30, A-4802 Ebensee – Austria; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Potassio cloruro: K+S Kali GmbH - Werk Werra Postfach, 1163 36267 Philippstal – Germania; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Calcio cloruro diidrato: CHEMISCHE FABRIK LEHRTE, Dr. Andreas Kossel GmbH, Kothenwaldstrasse 2-6 – 31275 Lehrte (Germania); CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Sodio lattato: PURAC Biochem B.V. – Arkelsedijk 46, Building De Verbinding, 4206 AC Gorinchem – Olanda;
Produttore del prodotto finito:
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE stabilimento sito in Via Cassia Nord 351, 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte)
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono
Principio Attivo: sodio lattato 3,25 g; sodio cloruro 6,0 g; potassio cloruro 0,4 g; calcio cloruro diidrato 0,27 g
Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati, ma non gravi

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 029870146 - "soluzione per infusione” 1 flacone in polipropilene 500 ml
Classe: “C”
Confezione: AIC n° 029870159 - "soluzione per infusione” 20 flaconi in polipropilene 500 ml
Classe: “C”

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 029870146 - "soluzione per infusione” 1 flacone in polipropilene 500 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 029870159 - "soluzione per infusione” 20 flaconi in polipropilene 500 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04897

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica reidratante Galenica Senese»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 554 del 28 marzo 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**ELETTROLITICA REIDRATANTE GALENICA SENESE"**, anche nelle forme e confezioni: "soluzione per infusione" 1 flacone in polipropilene da 500 ml; "soluzione per infusione" 20 flaconi in polipropilene da 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cassia Nord, 351, 53014 - Monteroni D'arbia - Siena - Codice Fiscale 00050110527.

Confezione: "soluzione per infusione" 1 flacone in polipropilene da 500 ml
AIC n° 029846363 (in base 10) 0WGUUV (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
Sodio cloruro: ESCO France – Rue Gabriel Peri, 54110 Dombasle sur Meurthe – Francia; SALINEN Austria GmbH – Saline Ebensee Steinkogelstrasse 30, A-4802 Ebensee – Austria; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Potassio cloruro: K+S Kali GmbH - Werk Werra Postfach, 1163 36267 Philippstal – Germania; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Calcio cloruro diidrato: CHEMISCHE FABRIK LEHRTE, Dr. Andreas Kossel GmbH, Kothenwaldstrasse 2-6 – 31275 Lehrte (Germania); CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Sodio acetato triidrato: Prochimica Novarese SpA – Via Marconi 21 - 28060 S. Pietro Mosezzo (Novara); CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Sodio citrato: JUNGBUNZLAUER Austria AG, Schwarzenbergplatz 16 – AT 1011 Vienna - Austria; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Magnesio cloruro esaidrato: Macco Organiques S.R.O. – Zahradnì 46 – 79201 Bruntàl – Repubblica Ceca; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Produttore del prodotto finito:
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE stabilimento sito in Via Cassia Nord 351, 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte)
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:
Principio Attivo: sodio cloruro 5,0 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro diidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g; sodio citrato 0,75 g
Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml

Confezione: "soluzione per infusione" 20 flaconi in polipropilene da 500 ml
AIC n° 029846375 (in base 10) 0WGUV7 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
Sodio cloruro: ESCO France – Rue Gabriel Peri, 54110 Dombasle sur Meurthe – Francia; SALINEN Austria GmbH – Saline Ebensee Steinkogelstrasse 30, A-4802 Ebensee – Austria; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Potassio cloruro: K+S Kali GmbH - Werk Werra Postfach, 1163 36267 Philippstal – Germania; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Calcio cloruro diidrato: CHEMISCHE FABRIK LEHRTE, Dr. Andreas Kossel GmbH, Kothenwaldstrasse 2-6 – 31275 Lehrte (Germania); CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Sodio acetato triidrato: Prochimica Novarese SpA – Via Marconi 21 - 28060 S. Pietro Mosezzo (Novara); CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Sodio citrato: JUNGBUNZLAUER Austria AG, Schwarzenbergplatz 16 – AT 1011 Vienna - Austria; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Magnesio cloruro esaidrato: Macco Organiques S.R.O. – Zahradnì 46 – 79201 Bruntàl – Repubblica Ceca; CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SpA – Via Padula 64/66, 80030 Castello di Cisterna – Napoli;
Produttore del prodotto finito:
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE stabilimento sito in Via Cassia Nord 351, 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte)
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:
Principio Attivo: sodio cloruro 5,0 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro diidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g; sodio citrato 0,75 g
Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Reintegrazione di fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati di acidosi lievi o moderati ma non gravi.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 029846363 - "soluzione per infusione" 1 flacone in polipropilene da 500 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 029846375 - "soluzione per infusione" 20 flaconi in polipropilene da 500 ml
Classe: "C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 029846363 - "soluzione per infusione" 1 flacone in polipropilene da 500 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 029846375 - "soluzione per infusione" 20 flaconi in polipropilene da 500 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04898

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Furosemide Galenica Senese»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 555 del 28 marzo 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**FUROSEMIDE GALENICA SENESE"**, anche nella forma e confezione: " 20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cassia Nord, 351, 53014 - Monteroni D'arbia - Siena - Codice Fiscale 00050110527.

Confezione: " 20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml
AIC n° 029848025 (in base 10) 0WGWGT (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA – Viale Milano 26, 36075 Alte di Montecchio Maggiore - Vicenza (tutte)
Produttore del prodotto finito:
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE stabilimento sito in Via Cassia Nord 351, 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte)
Composizione: 2 ml di soluzione iniettabile contengono:
Principio Attivo: furosemide 20 mg
Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Diuretico

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 029848025 - " 20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml
Classe: "C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 029848025 - " 20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04899

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili FKI»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 592 del 28 marzo 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FKI"**, anche nelle forme e confezioni: "solvente per uso parenterale " 20 fiale da 10 ml; " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml con ship shape ports; " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml con ship shape ports; " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 250 ml con ship shape ports; " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 500 ml con ship shape ports; " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml con ship shape ports; " solvente per uso parenterale " 10 sacche freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml con ship shape ports alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione;

TITOLARE AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Camagre, 41, 37063 - Isola della Scala - Verona - Codice Fiscale 03524050238.

Confezione: " solvente per uso parenterale " 20 fiale da 10 ml
AIC n° 031917697 (in base 10) 0YG1N1 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI ESPANA SA stabilimento sito in Dr Ferran, 12 – E-08339 Vilassar De Dalt – Barcellona - Spagna (tutte)
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

Confezione: " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml con ship shape ports
AIC n° 031917709 (in base 10) 0YG1NF (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH stabilimento sito in Friedberg Freseniusstrasse 1 – Germania (tutte); FRESENIUS KABI FRANCE stabilimento sito in Louviers - Rue du Rempart 6 – Francia (tutte)
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

Confezione: " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml con ship shape ports
AIC n° 031917711 (in base 10) 0YG1NH (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH stabilimento sito in Friedberg Freseniusstrasse 1 – Germania (tutte); FRESENIUS KABI FRANCE stabilimento sito in Louviers - Rue du Rempart 6 – Francia (tutte)
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

Confezione: " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 250 ml con ship shape ports
AIC n° 031917723 (in base 10) 0YG1NV (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH stabilimento sito in Friedberg Freseniusstrasse 1 – Germania (tutte); FRESENIUS KABI FRANCE stabilimento sito in Louviers - Rue du Rempart 6 – Francia (tutte)
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

Confezione: " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 500 ml con ship shape ports
AIC n° 031917735 (in base 10) 0YG1P7 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH stabilimento sito in Friedberg Freseniusstrasse 1 – Germania (tutte); FRESENIUS KABI FRANCE stabilimento sito in Louviers - Rue du Rempart 6 – Francia (tutte)
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

Confezione: " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml con ship shape ports
AIC n° 031917747 (in base 10) 0YG1PM (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH stabilimento sito in Friedberg Freseniusstrasse 1 – Germania (tutte); FRESENIUS KABI FRANCE stabilimento sito in Louviers - Rue du Rempart 6 – Francia (tutte)
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

Confezione: " solvente per uso parenterale " 10 sacche freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml con ship shape ports
AIC n° 031917750 (in base 10) 0YG1PQ (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH stabilimento sito in Friedberg Freseniusstrasse 1 – Germania (tutte); FRESENIUS KABI FRANCE stabilimento sito in Louviers - Rue du Rempart 6 – Francia (tutte)
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Allestimento di preparazioni iniettabili

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 031917697 - " solvente per uso parenterale " 20 fiale da 10 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 031917709 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml con ship shape ports
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 031917711 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml con ship shape ports
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 031917723 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 250 ml con ship shape ports
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 031917735 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 500 ml con ship shape ports
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 031917747 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml con ship shape ports
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 031917750 - " solvente per uso parenterale " 10 sacche freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml con ship shape ports
Classe: "C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 031917697 - " solvente per uso parenterale " 20 fiale da 10 ml - **SOP:** medicinale soggetto a prescrizione medica ma non da banco
Confezione: AIC n° 031917709 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml con ship shape ports - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 031917711 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml con ship shape ports - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 031917723 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 250 ml con ship shape ports - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 031917735 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 500 ml con ship shape ports - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 031917747 - " solvente per uso parenterale " 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml con ship shape ports - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Confezione: AIC n° 031917750 - " solvente per uso parenterale " 10 sacche freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml con ship shape ports - **OSP:** medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04900

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Combipramol»

Estratto determinazione n. 2161/2011

MEDICINALE
COMBIPRAMOL

TITOLARE AIC:
Arrow Generics Limited
Unit 2, Eastman Way
Stevenage
Hertfordshire
SG1 4SZ
Regno Unito

Confezione
"0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 10 fiale monodose Pe da 2,5 ml
AIC n. 038265017/M (in base 10) 14HS5T (in base 32)

Confezione
"0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 20 fiale monodose Pe da 2,5 ml
AIC n. 038265029/M (in base 10) 14HS65 (in base 32)

Confezione
"0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 40 fiale monodose Pe da 2,5 ml
AIC n. 038265031/M (in base 10) 14HS67 (in base 32)

Confezione
"0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 60 fiale monodose Pe da 2,5 ml
AIC n. 038265043/M (in base 10) 14HS6M (in base 32)

Confezione
"0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 80 fiale monodose Pe da 2,5 ml
AIC n. 038265056/M (in base 10) 14HS70 (in base 32)

Confezione
"0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 100 fiale monodose Pe da 2,5 ml
AIC n. 038265068/M (in base 10) 14HS7D (in base 32)

Confezione
"0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 120 fiale monodose Pe da 2,5 ml
AIC n. 038265070/M (in base 10) 14HS7G (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Soluzione per nebulizzatore

COMPOSIZIONE:
Ogni fiala monodose contiene:

Principio attivo:
0,5 mg di ipratropio bromuro (come monoidrato) e 2,5 mg di salbutamolo (come solfato)

Eccipienti:
Sodio cloruro
Acido cloridrico
Acqua per preparazioni iniettabili

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI:
Laboratoire Unither
ZI Longpré, 10 rue André Durouchez, 80084 Amiens
Cedex 3
Francia

PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO:
(IPRATROPIO BROMURO)
Sifavitor S.r.l.
Via Livelli, 1, Frazione Mairone, 26852, Casaletto Lodigiano, Lodi
Italia

(SALBUTAMOLO)
Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.
Via Curiel 34, I-20067, Paullo (Milano)
Italia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Combipramol soluzione per nebulizzatore è indicato per il trattamento del broncospasmo in pazienti che soffrono di bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) che richiede trattamento regolare sia con ipratropio bromuro sia con salbutamolo.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
"0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 20 fiale monodose Pe da 2,5 ml
AIC n. 038265029/M (in base 10) 14HS65 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale COMBIPRAMOL
è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04901

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Etinilestradiolo/Gestodene Phagecon Servicos e consultoria farmaceutica LDA»

Estratto determinazione n. 2162/2011

MEDICINALE
ETINILESTRADIOLO/GESTODENE PHAGECON SERVICOS E CONSULTORIA FARMACEUTICA LDA

TITOLARE AIC:
PHAGECON SERVIÇOS E CONSULTORIA FARMACEUTICA LDA.
Rua João Machado, 100 – 2° - Sala 202
3000-226 Coimbra
Portogallo

Confezione
"0,015 mg/0,060 mg compresse rivestite con film"
1 blister PVC/AL da 28 compresse
AIC n. 040106015/M (in base 10) 167Y0Z (in base 32)

Confezione
"0,015 mg/0,060 mg compresse rivestite con film"
3 blister PVC/AL da 28 compresse
AIC n. 040106027/M (in base 10) 167Y1C (in base 32)

Confezione
"0,015 mg/0,060 mg compresse rivestite con film"
6 blister PVC/AL da 28 compresse
AIC n. 040106039/M (in base 10) 167Y1R (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
Compressa gialla rivestita con film (attiva):
0,060 mg di gestodene e 0,015 mg di etinilestradiolo

Compressa bianca (placebo):
la compressa non contiene principi attivi.

Eccipienti:
Compressa gialla rivestita con film (attiva):
Nucleo della compressa:
Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio.

Rivestimento della compressa:
Aquapolish® giallo: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, talco, olio di semi di cotone idrogenato, biossido di titanio (E171), ferro ossido giallo (E172).

Compressa bianca (placebo):
Starlac® (lattosio monoidrato, amido di mais), magnesio stearato.

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO (Etinilestradiolo):
ORGANON NV
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Olanda

ORGANON NV
Veersemeer 4, 5347 JN Oss, Olanda

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO (Gestodene):
Newchem S.p.A.
Via Roveggia 47, 37136 Verona, Italia

PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO LOTTI:
Haupt Pharma Münster GmbH
Schlebrüggenkamp 15, 48159 Münster
Germania

RILASCIO DEI LOTTI:
Apothecon BV
Nijverheidsweg 3, 3771 ME Barneveld
Olanda

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Contraccezione orale.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
“0,015 mg/0,060 mg compresse rivestite con film”
1 blister PVC/AL da 28 compresse
AIC n. 040106015/M (in base 10) 167Y0Z (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
“0,015 mg/0,060 mg compresse rivestite con film”
3 blister PVC/AL da 28 compresse
AIC n. 040106027/M (in base 10) 167Y1C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
“0,015 mg/0,060 mg compresse rivestite con film”
6 blister PVC/AL da 28 compresse
AIC n. 040106039/M (in base 10) 167Y1R (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ETINILESTRADIOLO/GESTODENE PHAGECON SERVICOS E CONSULTORIA FARMACEUTICA LDA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A04902

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Exemestane Doc Generici»

Estratto determinazione n. 2163/2011

MEDICINALE
EXEMESTANE DOC Generici

TITOLARE AIC:
DOC Generici S.r.l.
Via Manuzio, 7
20124 Milano

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039850019/M (in base 10) 160413 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
25 mg di exemestane

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Mannitolo (E421)
Copovidone
Crospovidone
Cellulosa microcristallina silicizzata
Sodio Amido Glicolato (Tipo A)
Magnesio Stearato (E470b)

Rivestimento della compressa:
Ipromellosa (E464)
Macrogol 400
Titanio diossido (E171)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
EirGen Pharma Ltd
Westside Business Park, Old
Kilmeaden Road, Waterford
Irlanda
Siegfried Generics Ltd
HHF070 Hal Far Industrial
Estate
Hal Far BBG3000
Malta

CONFEZIONAMENTO (solo secondario):
SEGETRA S.A.S
Via Milano n. 85
20078 S. Colombano al Lambro (MI)
Italia

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
ScinoPharm Taiwan, Ltd.
No. 1 Nan-Ke 8th Road,
Tainan Science-Based
Industrial Park
Shan-Hua, Tainan County
74144 Taiwan
Repubblica Cinese

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
EXEMESTANE DOC Generici è indicato nel trattamento adiuvante delle donne in post-menopausa con carcinoma mammario invasivo in fase iniziale e con recettori estrogenici positivi, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni.

EXEMESTANE DOC Generici è indicato nel trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata, in donne in stato di post-menopausa naturale o indotta, nelle quali la malattia è progredita dopo trattamento con terapia anti-estrogenica.

L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori estrogenici negativi

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039850019/M (in base 10) 160413 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 46,56
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 87,32

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EXEMESTANE DOC Generici è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A04903

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibudol»

Estratto determinazione n. 2164/2011

MEDICINALE
IBUDOL

TITOLARE AIC:
Actavis Group PTC ehf – Reykjavikurvegi 76-78 – 220 Hafnarfjörður (Islanda)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903012/M (in base 10) 161RT4 (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903024/M (in base 10) 161RTJ (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903036/M (in base 10) 161RTW (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903048/M (in base 10) 161RU84 (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903051/M (in base 10) 161RUC (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903063/M (in base 10) 161RUR (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903075/M (in base 10) 161RV3 (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in flacone PE
AIC n. 039903087/M (in base 10) 161RVH (in base 32)

Confezione
"200 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in flacone PE
AIC n. 039903099/M (in base 10) 161RVV (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone PE
AIC n. 039903101/M (in base 10) 161RVX (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in flacone PE
AIC n. 039903113/M (in base 10) 161RW9 (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in flacone PE
AIC n. 039903125/M (in base 10) 161RWP (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in flacone PE
AIC n. 039903137/M (in base 10) 161RX1 (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in flacone PE
AIC n. 039903125/M (in base 10) 161RWP (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in flacone PE
AIC n. 039903137/M (in base 10) 161RX1 (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone PE
AIC n. 039903149/M (in base 10) 161RXF (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in flacone PE
AIC n. 039903152/M (in base 10) 161RXJ (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 6 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903164/M (in base 10) 161RXW (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903176/M (in base 10) 161RY8 (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903188/M (in base 10) 161RYN (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903190/M (in base 10) 161RYQ (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 24 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903202/M (in base 10) 161RZ2 (in base 32)

Confezione
"400 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903214/M (in base 10) 161RZG (in base 32)

Confezione
"400 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903226/M (in base 10) 161RZU (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
200 mg, 400 mg di ibuprofene

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina
Silice colloidale anidra
Idrossipropilcellulosa
Sodio laurilsolfato
Sodio croscarmelloso
Talco

Rivestimento con film [Opadry (bianco) 06B28499]
Ipromellosa
Macrogol 400
Titanio diossido (E171)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO LOTTI:
Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, Regno Unito

CONTROLLO E RILASCIO LOTTI:
Balkanpharma – Dupnitsa AD – 3, Samokovsko Shose Str., 2600 Dupnitsa – Bulgaria

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO E PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
Shasun Chemicals and Drugs Ltd., R.S. No. 32, 33 & 34, PIMS road, Periakalapet, Pondicherry 605 014 India

CONFEZIONAMENTO:
TjoalPack B.V., Columubusstraat 4, 7801 CE Emmen, The Netherlands

TjoaPack Boskoop B.V, Frankrjklaan 3, Hazerswoude-dorp, The Netherlands

Milmount Healthcare Ltd. Block 7 City North Business Campus Stamullen Co. Meath Irlanda

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Dolore da lieve a moderato, quali cefalea, compresa cefalea emicranica, mal di denti.
Dismenorrea primaria
Febbre

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903036/M (in base 10) 161RTW (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C bis

Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903048/M (in base 10) 161RU84 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C bis

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903188/M (in base 10) 161RYN (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C bis

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039903190/M (in base 10) 161RYQ (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C bis

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUDOL
è la seguente**:**
Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco (OTC)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A04904

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Phoxilium»

Estratto determinazione n. 2165/2011

MEDICINALE
PHOXILIUM

TITOLARE AIC:
Gambro Lundia AB
Magistratsvägen 16
SE-226 43 Lund
SVEZIA

Confezione
"1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/emofiltrazione" 2 sacche in PVC da 5000 ml
AIC n. 040385015/M (in base 10) 16JGHR (in base 32)

Confezione
"1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/emofiltrazione" 2 sacche in PO da 5000 ml
AIC n. 040385027/M (in base 10) 16JGJ3 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Soluzione per emodialisi/emofiltrazione

COMPOSIZIONE:
Principio attivo:
La soluzione di sostituzione di dialisato Phoxilium è confezionata in una sacca a due comparti. La soluzione finale ricostituita si ottiene dopo aver rotto il cono fratturabile o il sigillo a strappo miscelato le due soluzioni.

Prima della ricostituzione
1000 ml di soluzione del comparto piccolo (A) contengono:
Calcio cloruro, 2 H_2O 3,68 g
Magnesio cloruro, 6 H_2O 2,44 g

1000 ml di soluzione del comparto grande (B) contengono:
Sodio cloruro 6,44 g
Sodio bicarbonato 2,92 g
Potassio cloruro 0,314 g
Disodio fosfato, 2 H_2O 0,225 g

Dopo la ricostituzione:
1000 ml di soluzione ricostituita contengono:

Principi attivi		mmol/l	mEq/l
Calcio	Ca^{2+}	1,25	2,50
Magnesio	Mg^{2+}	0,600	1,20
Sodio	Na^{+}	140,0	140,0
Cloruro	Cl^{-}	115,9	115,9
Idrogeno fosfato	HPO_4^{2-}	1,20	2,40
Bicarbonato	HCO_3^{-}	30,0	30,0
Potassio	K^{+}	4,00	4,00

Ogni litro di soluzione finale ricostituita corrisponde a 50 ml di soluzione A e 950 ml di soluzione B

Eccipienti:
Comparto piccolo A:
acqua per iniezioni
acido cloridrico (per la correzione del pH)

Comparto grande B:
acqua per iniezioni
anidride carbonica (per la correzione del pH)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI:
Gambro Dasco S.p.A. Sondalo plant Via Stelvio 94, 23035 Sondalo (SO) Italia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Phoxilium è utilizzato per la terapia di sostituzione renale continua (CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy) in pazienti gravemente malati affetti da insufficienza renale acuta, quando pH e kaliemia sono stati ripristinati a livelli normali e quando i pazienti necessitano di un'integrazione di fosfato per la perdita di fosfato nell'ultrafiltrato o nel dialisato durante la CRRT.
Phoxilium può essere usato anche in casi di intossicazioni o avvelenamento di farmaci, quando i veleni sono diabilizzabili o passano attraverso la membrana.
Phoxilium è indicato per l'uso in pazienti con kaliemia normale e ipofosfatemia o fostatemia normale.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
"1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/emofiltrazione" 2 sacche in PVC da 5000 ml
AIC n. 040385015/M (in base 10) 16JGHR (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
"1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/emofiltrazione" 2 sacche in PO da 5000 ml
AIC n. 040385027/M (in base 10) 16JGJ3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PHOXILIUM è la seguente**:**
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A04905

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale,del medicinale «Gadovist» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione V&A.PC/R/11 del 14 marzo 2011

Specialità Medicinale: GADOVIST

Confezioni:

034964142/M - "1,0 MMOL/ML" SIRINGA PRERIEMPITA DA 5 ML

034964155/M - "1,0 MMOL/ML" SIRINGA PRERIEMPITA DA 7,5 ML

034964167/M - "1,0 MMOL/ML" SIRINGA PRERIEMPITA DA 10 ML

034964179/M - "1,0 MMOL/ML" SIRINGA PRERIEMPITA DA 15 ML

034964181/M - "1,0 MMOL/ML" SIRINGA PRERIEMPITA DA 20 ML

034964193/M- "1.0 MMOL/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 CARTUCCIA DA 15 ML

034964205/M - "1.0 MMOL/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 CARTUCCIA DA 20 ML

034964217/M - "1.0 MMOL/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 CARTUCCIA DA 30 ML

Titolare AIC: BAYER S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0247/002/R/002

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "GADOVIST", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 14/10/2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05001

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Gadovist» con conseguente modifica stampati.

Estratto Determinazione V&A.PC/R/12 del 14 marzo 2011

Specialità Medicinale: GADOVIST

Confezioni:

034964104/M - "1,0 MMOL/ML" FLACONCINO DA 15 ML

034964116/M - "1,0 MMOL/ML" FLACONCINO DA 30 ML

034964128/M - "1,0 MMOL/ML" FLACONE PER INFUSIONE DA 65 ML

034964130/M - "1,0 MMOL/ML" FLACONCINO DA 7,5 ML

Titolare AIC: BAYER S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0237/002/R/002

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata:

È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto,del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "GADOVIST", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 14/10/2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05002

Importazione parallela del medicinale «Nimotop 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos»

Estratto determinazione V&A PC IP N° 525 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NIMOTOP 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 58.074 Codigo National 672065-3, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore : FARMA 1000 S.R.L. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: NIMOTOP "30 mg compresse rivestite" 36 compresse

Codice AIC: 040793010 (in base 10) 16WWXL (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse rivestite

Composizione : ogni compressa rivestita contiene

Principio attivo: Nimodipina 30 mg;

Eccipienti: povidone, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), polietilenglicole 4000 (macrogol 4000), diossido di titanio (E 171);ossido di ferro giallo (E 172);

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione e terapia di deficit neurologici ischemici anche correlati a vasospasmo cerebrale.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l' officina : FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NIMOTOP "30 mg compresse rivestite" 36 compresse

Codice AIC: 040793010 Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NIMOTOP "30 mg compresse rivestite" 36 compresse

Codice AIC: 040793010; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05003

Importazione parallela del medicinale «Muscoril injection 6 ampuli po 2 ml»

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL injection 6 ampuli po 2 ml dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 63/167/98-C con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

confezione:

Muscoril «4mg/2ml - soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml;

codice A.I.C.: 038688026 (in base 10) 14WP8U (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

composizione: ogni fiala da 2ml contiene:

principio attivo: Tiocolchicoside 4mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per uso iniettabile.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica. Lombosciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l' officina: Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: MUSCORIL «4mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml;

codice A.I.C.: 038688026 - Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: MUSCORIL «4mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml;

codice A.I.C.: 038688026 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05004

Importazione parallela del medicinale «Stilnoct 10 Mg film coated tablet 30 TAB»

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 mg film coated tablet 30 TAB dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8202 il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Stilnox e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione:

STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice: A.I.C.: 037958055 (in base 10) - 146DF7 (in base 32).

Forma farmaceutica : compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg;

eccipienti: compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*, magnesio stearato; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C.: 037958055; classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione:

STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C.: 037958055; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05005

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propafenone Alter».

Con la determinazione n. aRM - 45/2011-2753 del 29 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Alter S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PROPAFENONE ALTER.

Confezione: 035009012.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Medicinale: PROPAFENONE ALTER.

Confezione: 035009024.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

11A05012

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igroton Reserpina».

Con la determinazione n. aRM - 43/2011-3162 del 24 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Amdipharm Ltd l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IGROTON RESERPINA.

Confezione: 020590016.

Descrizione: «50 mg + 0,25 mg compresse» 12 compresse.

11A05013

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Denominazione	Sede	N. Marchio	Determinazione dirigenziale
Bonora Micaela	Via Provinciale Superiore, 20 - Molinella	298-BO	655 del 30 agosto 2010
Gino Fontana S.R.L.	Via Rizzoli, 36 - Bologna	342-BO	17 del 13 gennaio 2011
Cesari Franco	Via Mentana, 10 - Budrio	156-BO	18 del 13 gennaio 2011
Mariotti Alberto	Via dell'Orso, 7 - Bologna	133-BO	26 del 18 gennaio 2011
Rangotecnica S.A.S. di Alfonsino Fantuzzi & C.	Via Leonetto Cipriani, 13 - Bologna	62-BO	144 del 7 marzo 2011
Lorenzo Guidetti	Via Garibaldi, 5/E - Bologna	326-BO	150 del 10 marzo 2011

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

Si rende altresì noto che:

l'impresa Gino Fontana S.R.L. ha presentato denuncia di smarrimento di due punzoni recanti il marchio di identificazione 342-BO in data 4 dicembre 2010;

l'impresa Rangotecnica S.A.S. di Alfonsino Fantuzzi & C. ha presentato denuncia di smarrimento di un punzone recante il marchio di identificazione 62-BO e di ritrovamento di due punzoni precedentemente smarriti in data 23 febbraio 2011.

11A04471

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimento concernente marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione Dirigenziale n. 281 del 29/07/2010

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
22RA	DOTTORI GIUSEPPE	RAVENNA (RA)	3	/

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come "non restituiti" o "smarriti", qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna.

11A04624

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Con la decisione 2007/629/CE della Commissione, attuata con decreto dirigenziale del 5 marzo 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 17 marzo 2008) è stato deciso di non includere la sostanza attiva trifluralin, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Successivamente, il Notificante ha presentato una nuova domanda, correlata da un dossier aggiornato e finalizzato all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui al Reg. (CE) n. 33/2008.

Il fascicolo aggiornato è stato valutato, inizialmente, dallo Stato membro relatore e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e. successivamente, dagli altri Stati membri e dalla Commissione, in sede di Comitato Permanente per la Catena Alimentare la Salute degli Animali. I dati e le informazioni presentate dal Notificante non hanno tuttavia eliminato tutte le preoccupazioni che erano state all'origine della non iscrizione della citata sostanza attiva.

Pertanto, con la decisione 2010/355/UE della Commissione, è stata riconfermata la non iscrizione della sostanza attiva trifluralin, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, contemporaneamente, la precedente decisione 2007/629/CE, è stata abrogata.

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti trifluralin, in attuazione della suddetta decisione 2007/629/CE, sono state revocate il 20 marzo 2008, mentre il periodo di smaltimento delle scorte è scaduto il 20 marzo 2009.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05323

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla società «Società per azioni Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia», in Mazzano.

Con decreto ministeriale 23 marzo 2011 alla «Società per azioni Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia», con sede legale in Mazzano (Brescia), via Cortine n. 1 è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività di magazzino generale presso le sedi di via Cortine n. 1 in Mazzano (Brescia) e via Verolanuova n. 72 in Orzinuovi (Brescia).

11A04622

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del progetto delle opere di completamento della galleria alternativa alla galleria «Pavoncelli» dell'acquedotto Sele-Calore detta «Pavoncelli bis».

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 31 marzo 2011, parte seconda, è stata pubblicata l'ordinanza commissariale n. 135 del 14 marzo 2011 di approvazione del progetto delle opere di completamento della galleria alternativa alla galleria «Pavoncelli» dell'acquedotto Sele-Calore detta «Pavoncelli-*bis*».

11A05254

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-093) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.